



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Del. n. 584

P.G. n.

Data 03/10/2017

OGGETTO: AREA SERVIZI ALLA PERSONA. SETTORE AMMINISTRATIVO E INNOVAZIONE SOCIALE. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DI INCLUSIONE SOCIALE.

L'anno 2017, addì tre del mese di Ottobre alle ore 9:15 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DEL BONO EMILIO	Sindaco	Si
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FONDRA GIANLUIGI	Assessore	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	--
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
PANTEGHINI PAOLO	Assessore	Si
SCALVINI FELICE	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Sindaco DEL BONO EMILIO

Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 584 - 3.10.2017

OGGETTO: Area Servizi alla Persona. Settore Amministrativo e Innovazione Sociale. Approvazione "Linee guida per l'attivazione di percorsi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale".

La Giunta Comunale

Premesso:

- che la lotta all'esclusione sociale e la promozione della giustizia sociale e dei diritti fondamentali rappresentano obiettivi fondamentali del Comune, la cui azione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana e della solidarietà;
- che le forme di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale prevedono, da parte del Comune, l'erogazione di aiuti economici che debbono supportare le persone nel superare le situazioni di emergenza;
- che la messa in campo di aiuti e sussidi economici non sostituisce la necessità di interventi più strutturali e strutturati in grado di incidere sulle cause della esclusione sociale e consentire l'avvio di percorsi individualizzati in grado di indurre cambiamenti sia facendo leva sulle capacità personali sia prevedendo modalità di coinvolgimento sociale, utilizzando le risorse e gli strumenti previsti dalle normative di riferimento, non ultimo il D.M. 26 maggio 2016 sul Sostegno all'inclusione attiva;

Verificata la necessità di delineare, attraverso l'approvazione di specifiche linee guida, le modalità di attivazione di percorsi appropriati di inclusione ed integrazione per persone con disabilità e per persone in situazione di svantaggio, come identificate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;

Richiamato il Regolamento comunale per l'erogazione di provvidenze e aiuti economici a sostegno del reddito, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 203 del 22 dicembre 2015, ed in particolare

l'articolo 9 "Aiuto Economico Temporaneo a sostegno di progetti occupazionali";

Richiamato il "Regolamento comunale per l'erogazione di interventi e servizi sociali alla persona", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 28 luglio 2016, che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà cittadine per favorire l'attivazione e lo sviluppo di progetti di impegno sociale e civico, in un'ottica di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione;

Atteso:

- che le azioni di contrasto alla povertà ed all'esclusione sono specificatamente previste nel progetto "Brescia Città del Noi" 2016 - 2018, finanziato da Fondazione Cariplo - Bando welfare di Comunità e Innovazione Sociale 2^a edizione;
- che in tale ottica assume una particolare importanza l'adesione alla iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore presente sul nostro territorio;
- che ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, il Comune «riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale e ne favorisce l'attività, nel rispetto della loro autonomia»;
- che le linee programmatiche del mandato amministrativo, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 100 in data 6 settembre 2013, valorizzano in ogni ambito l'apporto dell'associazionismo all'attività amministrativa e, in particolare, considerano strategico il coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato nella costruzione della città solidale, «in un'azione corale e condivisa di riprogettazione del sistema dei servizi» ed in primis quelli a contenuto sociale;

Dato atto che le linee guida rappresentano inoltre l'esito di articolati percorsi di confronto:

- sia con gli operatori della città di Brescia sia con gli operatori del Comune per le ricadute conseguenti all'applicazione;
- con il Consiglio di Indirizzo del welfare della Città, il quale, in data 19 settembre 2017, si è espresso favorevolmente;

Visti:

- l'articolo 118 della Carta Costituzionale;

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge della Regione Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- la legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e s.m.i.;
- la legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali";
- la raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 29.8.2017 dal Responsabile del Settore Amministrativo e Innovazione Sociale e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, le "Linee guida per l'attivazione di percorsi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale" di cui

all'allegato a), parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

- b) di rinviare a successivi provvedimenti del Settore Amministrativo e Innovazione Sociale l'attivazione delle procedure in esecuzione delle linee di indirizzo espresse nel presente provvedimento;
- c) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale;
- d) di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la pubblicazione nel sito del Comune di Brescia;
- e) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

Linee guida per l'attivazione di percorsi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale.

PREMESSA

Le forme di contrasto alla povertà prevedono, da parte dell'Ente Locale, l'erogazione di aiuti economici per supportare le persone nel superare le situazioni di emergenza.

La messa in campo di aiuti economici non sostituisce la necessità di interventi più strutturali e strutturati in grado di incidere sulle cause della esclusione sociale finalizzati all'avvio di percorsi individualizzati in grado di indurre cambiamenti sia facendo leva sulle capacità personali sia prevedendo modalità di coinvolgimento sociale.

In questa direzione sono orientate le azioni di intervento del Comune di Brescia.

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA

Le "Linee guida per l'attivazione di percorsi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale" si propongono di delineare le modalità per favorire l'attivazione di percorsi appropriati di inclusione ed integrazione

- per persone con disabilità o
- per persone in una situazione di svantaggio.

L'obiettivo degli interventi è realizzare percorsi individualizzati che:

1. permettano un coinvolgimento attivo delle persone, beneficiarie di contributi economici, in attività di impegno sociale a favore della collettività, con l'obiettivo di superare la mera elargizione di supporti economici e favorire, ove possibile, meccanismi di scambio con attività e/o forme di impegno sociale;
2. rendano progressivamente compatibili le esigenze delle persone con quelle del sistema produttivo, affinché le persone possano evolvere verso un impiego o, nei casi più complessi, permanere comunque in un contesto lavorativo che sappia offrire un soddisfacente grado di integrazione sociale e di mantenimento delle competenze.

Gli interventi si attuano attraverso percorsi di integrazione presso Soggetti del Terzo Settore ed Enti pubblici o soggetti privati operanti sul territorio.

L'attivazione dei percorsi si svolge nell'ambito di un progetto individualizzato di intervento ed è finalizzata al superamento di preesistenti condizioni di svantaggio, che condizionano l'autonomia della persona, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio – lavorative.

L'attivazione dei percorsi non costituisce vincolo di assunzione.

Al riscontrarsi di condizioni attitudinali e di mercato adeguate, la persona interessata può accedere ad un percorso di tirocinio (ex D.G.R. X/825 del 23 ottobre 2013) o a percorso

dotale o a contratto lavorativo, finalizzato alla assunzione, come da norme vigenti, presso il contesto di inserimento o altrove.

DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono sono coerenti con la normativa dell'Unione Europea.

- Il concetto di **"inclusione sociale"** fa riferimento all'accesso di tutti i cittadini alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro e ai diritti necessari "per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale, e per godere di un tenore di vita e di un benessere, considerati normali nella società in cui vivono".

Tra tali dimensioni c'è anche il "reddito", la cui mancanza o inadeguatezza determina lo stato di **"povertà"** quale condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso.

- **Persone in carico ai servizi**

Per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio pubblico in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali e/o socio sanitarie e/o sanitarie, nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

- **Persone svantaggiate**

Sono persone svantaggiate:

- ⇒ le persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi;
- ⇒ gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- ⇒ le persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- ⇒ le persone inserite in contesti familiari in difficoltà economico – finanziaria;
- ⇒ le persone occupate in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato;
- ⇒ i giovani aventi meno di 25 anni che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

- ⇒ qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno dell'Unione Europea o divenga residente nell'Unione per assumervi un lavoro;
- ⇒ qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- ⇒ qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- ⇒ i disoccupati di lungo periodo, ossia senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- ⇒ qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- ⇒ qualsiasi persona riconosciuta come affetta, in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale.

- **Persone con disabilità:**

- ⇒ Persona riconosciuta come disabile, ai sensi della legislazione nazionale, con riduzione della capacità lavorativa > 45%
- ⇒ Persone riconosciute quale invalidi del lavoro con invalidità > 33% riconosciuta dall'I.N.A.I.L.
- ⇒ Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico, con certificazione.

- **Progetto assistenziale**

Percorso di aiuto sociale finalizzato al superamento o alla riduzione della situazione di bisogno e formalizzato attraverso specifico contratto sociale, rappresentato da una relazione e proposta scritta da parte dell'assistente sociale referente. Il progetto individuale costituisce presupposto necessario per l'erogazione di interventi e/o contributi a carattere continuativo o periodico. Nel progetto/contratto sono evidenziati i rispettivi impegni, con l'evidenza che il loro mancato rispetto costituisce interruzione dell'intervento.

- **Principio di condizionalità**

La condizionalità esprime il principio dello scambio tra cittadino e la pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno al reddito, deve corrispondere un reale e concreto attivismo sia nel cercare di acquisire una nuova occupazione e/o nel rafforzamento delle proprie potenzialità (in termini di occupabilità), al fine di perseguire più rapidamente e puntualmente tale risultato sia nell'accogliere proposte avanzate da Servizi per un impegno o per attività a rilevanza sociale.

- **“Tirocinio di inclusione sociale” (attività occupazionali)**

Il “tirocinio di inclusione sociale”(attività occupazionali) è rivolto a persone con disabilità e/o in una situazione di svantaggio in carico al servizio sociale professionale pubblico. La durata e l'indennità di partecipazione si differenziano rispetto ai tirocini ordinari (disciplinati dalla D.G.R. X/825 del 25 ottobre 2013), in quanto sono previste:

- una durata sino a 24 mesi, eventualmente prorogabili sulla base degli obiettivi progettuali, mentre la durata del tirocinio ordinario è pari a 6/12 mesi;
- non è prevista un'indennità minima di partecipazione, in quanto viene definita nel progetto individuale, mentre per i tirocini ordinari è previsto un minimo di €. 400,00 mensili;
- ampliamento dei soggetti proponenti, non limitato ai soli autorizzati speciali o agli accreditati regionali.

Il “tirocinio di inclusione sociale” (attività occupazionali) si svolge secondo le modalità previste dalla D.G.R. 25 luglio 2016, n. X/5451 “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015”.

DESTINATARI

I percorsi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale si rivolgono a persone in situazione di svantaggio, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) residenza nel Comune di Brescia ovvero persone domiciliate nel Comune, che siano interessate a un progetto di autonomia, da attuarsi in accordo con il Comune di residenza;
- b) età lavorativa, sulla base delle normative vigenti (15 – 64 anni);
- c) stato di disoccupazione o inoccupazione attestato ovvero situazione di svantaggio attestata dal Servizio Sociale Professionale.

☐ **In particolare, per quanto riguarda l'area della disabilità:** destinatarie degli interventi del servizio sono persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni, riconosciute invalide civili. Le persone con disabilità devono essere iscritte alle liste di collocamento mirato, ove ricorrano le condizioni. Non possono essere considerate le persone con disabilità grave (articolo 3 comma 3 della legge 104/1992), le persone che beneficiano della indennità di accompagnamento ovvero le persone non autosufficienti, eccezion fatta per le disabilità motorie e sensoriali e per le persone che siano certificate con residue capacità lavorative. Relativamente ai progetti già attivi per le persone inserite in servizi diurni, è prevista la continuità sino al compimento del 65[^] anno di età ovvero sino alla dimissione dal servizio.

- ☐ **In particolare, per quanto riguarda l'area della fragilità sociale:** destinatari degli interventi del servizio sono persone in condizioni di svantaggio, come sopra definite, tale da necessitare di azioni di supporto o azioni di sostegno verso il lavoro, in grado di riuscire ad utilizzare con profitto le opportunità e gli strumenti offerti, partecipando attivamente fin da subito alla preparazione e alla realizzazione dell'intervento.

A titolo esemplificativo le condizioni di fragilità sociale, spesso compresenti ed interdipendenti, possono essere relative a:

1. basso livello di istruzione
2. competenze professionali deboli o superate
3. condizioni economiche al limite o sotto la soglia di povertà
4. forte disagio psicologico
5. fragilità personale, abbandono sociale, assenza di reti formali e informali
6. scarsa contrattualità sociale.

Infine devono necessariamente sussistere in capo alle persone in carico alcuni prerequisiti e alcune potenzialità personali, che consentano, pur nella varietà dei progetti, di impostare per la persona un percorso di integrazione realistico e non puramente assistenziale.

I COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Il Servizio Sociale Territoriale dovrà curare i seguenti aspetti:

- ◆ presa in carico
- ◆ stesura del profilo socio-lavorativo delle persone seguite, con l'apporto consulenziale della sede e/o con l'utilizzo di strumentazione idonea;
- ◆ progettazione dei percorsi;
- ◆ valutazione, con l'apporto consulenziale degli operatori di sede, delle capacità e potenzialità lavorative di persone con disabilità o in condizione di svantaggio e/o emarginazione;
- ◆ abbinamento delle persone in carico con i soggetti ospitanti, inseriti in apposito albo, contatto e definizione dei rapporti con i medesimi per la collocazione e il monitoraggio dei percorsi, con l'apporto degli operatori di sede;
- ◆ definizione e cura dei rapporti con i soggetti ospitanti;
- ◆ monitoraggio generale dell'attività in coordinamento con il Settore Sociale ed il Settore Amministrativo ed Innovazione Sociale della sede.

STRUMENTI ATTIVABILI

I percorsi individualizzati di contrasto alla povertà e di inclusione sociale sono attuati attraverso i seguenti strumenti:

A) Area svantaggio-fragilità sociale

L'articolo 9 "Aiuto Economico Temporaneo a sostegno di progetti occupazionali" del Regolamento per l'erogazione di provvidenze e aiuti economici a sostegno del reddito (adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data 22 dicembre 2015 n. 203) prevede che:

"L'aiuto economico temporaneo può essere erogato, sussistendone le condizioni, nell'ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari e finalizzato al contenimento dell'emarginazione e orientato al recupero della piena autonomia economica della persona e della famiglia. Tale progetto dovrà prevedere obiettivi raggiungibili nel breve periodo, facendo leva sulle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare esistente."

Tra le attività progettuali potranno essere proposti percorsi occupazionali in attività socialmente utili a favore del Comune, di enti non profit convenzionati con il Comune, a seguito di specifico "patto sociale".

L'attività di impegno sociale può prevedere, secondo le situazioni e le caratteristiche del progetto individuale:

- ⇒ un impegno allo svolgimento di attività socialmente utili nell'ambito delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, inserite in apposito elenco comunale, a fronte della erogazione di contributi economici a sostegno di spese da parte del Comune, senza richiesta di restituzione;*
- ⇒ in alternativa alla erogazione di contributi od alla assunzione di spese economiche, l'assegnazione di un "voucher per impegno sociale" di importo analogo da utilizzare per la predisposizione, da parte degli enti accreditati, del progetto attuativo dello stesso presso realtà del Terzo Settore non profit, inserite in apposito elenco;*
- ⇒ una integrazione alla erogazione di contributi od alla assunzione di spese economiche, assegnando un "voucher per impegno sociale" di importo da definire e da utilizzare per la predisposizione, da parte degli enti accreditati, del progetto attuativo dello stesso presso realtà del Terzo Settore non profit, inserite in apposito elenco.*

La mancata accettazione del progetto occupazionale, qualora il beneficiario sia nella condizione di poterlo svolgere, comporterà la non ammissione all'aiuto economico.

Nei progetti occupazionali sono previste verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli impegni assunti dal beneficiario dell'aiuto economico il cui mantenimento, nel limite massimo stabilito, sarà subordinato alla valutazione positiva del medesimo progetto.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto e nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito. Le condizioni di accesso, l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione saranno previste da specifici criteri ovvero dal singolo progetto occupazionale. L'aiuto economico temporaneo a sostegno di progetti occupazionali non è cumulabile con gli aiuti economici continuativi e straordinari.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 dell'11 aprile 2017 "Progetti di "attività a rilevanza sociale" con il coinvolgimento di persone in carico ai servizi sociali del Comune di Brescia. Indirizzi e criteri per la presentazione e l'attuazione delle attività" è stata data attuazione alla costituzione dell'elenco di associazioni ed organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale. (Avviso in data 22 giugno 2017).

Il percorso di coinvolgimento delle persone in carico ai servizi e beneficiarie di contributi/sussidi economici prevede:

- a) i servizi sociali predispongono, in accordo con le persone e/o i nuclei interessati, uno specifico progetto di intervento, con l'individuazione delle attività e del soggetto ospitante, scelto nell'elenco;
- b) la sottoscrizione di un accordo tra Comune di Brescia e persona interessata;
- c) la segnalazione al soggetto ospitante;
- d) monitoraggio del progetto, secondo gli accordi;

- e) eventuale modifica del progetto;
 - f) somministrazione della customer alla persona coinvolta ed alla organizzazione ospitante.
2. In attuazione dell'articolo 9 del citato Regolamento ed in coerenza con il D.M. 26 maggio 2016 «Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale» e della legge 15 marzo 2017, n. 33 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali», che prevede l'attivazione del Reddito di Inclusione, il Comune di Brescia intende regolamentare e porre in essere «progetti di attività occupazionali» per persone in carico ai servizi, con il coinvolgimento attivo di soggetti del Terzo settore, come identificati dall'articolo 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e di altri soggetti pubblici e privati disponibili all'attuazione di queste progettualità.
- Nell'attuazione dei progetti, si utilizzerà lo strumento del **tirocinio di inclusione sociale** », secondo le modalità previste dalla D.G.R. 25 luglio 2016, n. X/5451, come sopra identificata.

La citata D.G.R. 5451/2016 evidenzia le caratteristiche del **tirocinio di inclusione** :

- ☐ sono **beneficiari** dei tirocini di inclusione i soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale del servizio pubblico: Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali - e del Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti;
- ☐ per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio pubblico competente in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali e/o socio sanitarie e/o sanitarie, nonché interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio;
- ☐ la durata del tirocinio di inclusione non può essere superiore a 24 mesi. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la ri-abilitazione, il tirocinio di inclusione può essere prorogato o rinnovato anche oltre i 24 mesi, esclusivamente a seguito della attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona;
- ☐ sono soggetti promotori sia i soggetti autorizzati sia i soggetti accreditati sia i soggetti indicati come servizio pubblico; a tale riguardo, il Comune di Brescia non necessita di specifica autorizzazione;
- ☐ per l'attivazione di ogni singolo tirocinio di inclusione devono essere predisposti una convenzione ed un progetto personalizzato utilizzando apposita modulistica, sottoscritti da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante o chi lo rappresenta, soggetto ospitante e soggetto promotore) nonché dal servizio pubblico che ha in carico la persona se diverso dal soggetto promotore o ospitante;
- ☐ il tirocinio di inclusione può anche essere attivato:
 - ⇒ all'interno del servizio pubblico nel caso in cui il soggetto promotore e il soggetto ospitante coincidano purché afferenti a diversi livelli di responsabilità organizzativa:

- ⇒ nel caso in cui il soggetto promotore e il soggetto ospitante abbiano finalità comune e/o la stessa denominazione (ad esempio, una cooperativa sociale e una associazione, o fondazione, che portano lo stesso nome), purché abbiano personalità giuridica e rappresentante legale differenti;
- ☐ nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio di inclusione in relazione alle effettive esigenze del tirocinante tramite valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona;
 - ☐ specifiche del progetto personalizzato: competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; competenze di base e trasversali, competenze tecnico-professionali; attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio di inclusione; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio di inclusione; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio (tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore);
 - ☐ modalità di attuazione: il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio di inclusione rientra tra le attività volte a garantire l'inclusione sociale delle persone portatrici di diverse fragilità, pertanto la sua attivazione rappresenta un utile strumento a disposizione degli operatori dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari sopra individuati, che devono essere adeguatamente informati su questa opportunità e sulle relative modalità di utilizzo;
 - ☐ per l'attivazione di questa tipologia di tirocinio di inclusione non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento previsti dalle Linee guida nazionali e dal recepimento regionale (DGR 825/2013);
 - ☐ i tirocini di inclusione sono soggetti all'obbligo delle comunicazioni obbligatorie, (COB) da parte del soggetto promotore o ospitante, come riportato nella convenzione e nel progetto personalizzato;
 - ☐ indennità: all'interno della Convenzione e del Progetto Personalizzato vengono assunte le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione. In ogni caso tale indennità costituisce un sussidio di natura economica, finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla ri-abilitazione, tenuto conto del carattere risocializzante dell'istituto;
 - ☐ i soggetti che danno attuazione al progetto personalizzato, nei limiti delle risorse disponibili, possono definire ulteriori modalità di sostegno a questa tipologia di tirocinio.

Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del citato Regolamento comunale, il Comune potrà in essere il seguente percorso, valido sia per l'area dello svantaggio sia per l'area della disabilità per l'attuazione dei tirocini di inclusione:

- ❖ avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di specifico elenco di soggetti del Terzo Settore e di altri soggetti pubblici e privati disponibili ad accogliere persone in carico ai servizi sociali per lo svolgimento di attività occupazionali. I soggetti interessati dovranno specificare il numero delle persone accoglibili e le attività da svolgere. L'elenco potrà essere aggiornato periodicamente a seguito di nuove adesioni, dopo una prima scadenza iniziale per la presentazione di istanze. Sottoscrizione di accordo quadro.

- ❖ i servizi sociali predispongono, in accordo con le persone e/o i nuclei interessati, uno specifico progetto di intervento, con l'individuazione delle attività e del soggetto ospitante, scelto nell'elenco; per le persone in carico ad altri servizi specialistici (CPS, NOA, Sert, ecc.) saranno considerate le indicazioni degli stessi servizi;
- ❖ sottoscrizione di convenzione tra Comune di Brescia e soggetto ospitante, secondo lo schema di cui alla deliberazione Giunta Regionale X/5451 del 25 luglio 2016;
- ❖ sottoscrizione di progetto tra Comune, soggetto ospitante e persona interessata al tirocinio di inclusione;
- ❖ monitoraggio del progetto, secondo gli accordi;
- ❖ eventuale modifica del progetto;
- ❖ somministrazione della customer sia alla persona coinvolta sia alla organizzazione ospitante.

Le esperienze che si realizzano non costituiscono rapporto di lavoro subordinato: i soggetti fruitori pertanto non acquisiscono alcun diritto di ordine giuridico o economico.

Durante il percorso attivato, l'assistente sociale propone, sia al soggetto ospitante sia alla persona coinvolta, un questionario finalizzato a rilevare la valutazione degli stessi destinatari sull'esperienza.

ASPETTI ECONOMICI

Contributo a favore dei beneficiari: i beneficiari di percorsi individualizzati di tirocinio d'inclusione ricevono mensilmente un contributo economico – indennità di partecipazione - da intendersi come “incentivo motivazionale”.

L'ammontare massimo del contributo è pari ad €. 300,00 mensili, sulla base dell'art. 8 del “Regolamento per l'erogazione di provvidenze e aiuti economici a sostegno del reddito”.

La somma è erogata in modo forfettario, senza alcun riferimento alle ore di attività svolte, sulla base degli obiettivi del progetto.

In relazione all'impegno, la persona beneficiaria della indennità di partecipazione non potrà svolgere più di venti ore settimanali di attività, da spalmare su un massimo di sei giorni settimanali e nell'arco temporale 9.00 – 17.00 , con esclusione dei giorni festivi.

Indennità a favore dei soggetti ospitanti: le caratteristiche dei tirocini di inclusione implicano, da parte dei soggetti ospitanti, un affiancamento ed un tutoraggio costante, anche con figure educative, la verifica del progetto, il lavoro amministrativo, ecc. A tale riguardo, è prevista l'erogazione di una indennità forfettaria pari ad €. 1.200,00 annui, oneri fiscali esclusi.

Sono in capo al Comune la copertura I.N.A.I.L. e la responsabilità civile.

Per la copertura I.N.A.I.L. il Comune potrebbe aderire al progetto “#diamociunamano” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2017,

L'erogazione della indennità di partecipazione al beneficiario viene posta in capo al soggetto ospitante, a seguito di trasferimento fondi da parte del Comune.

B) Area disabilità

Si considerano due tipologie di persone in carico:

- a) persone già inserite in servizi diurni (Servizio Formazione all'Autonomia (S.F.A.), Centro Socio Educativo (C.S.E.) e Servizio Disabili per l'Integrazione (S.D.I.);
- b) altre persone con disabilità.

A - PERSONE GIÀ INSERITE IN SERVIZI DIURNI

Per le persone inserite in servizi diurni, si prevede un accordo quadro con i soggetti gestori per l'attivazione di progetti di "esercitazioni all'autonomia", come previsti dal Regolamento relativo all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali alla persona e dalla procedura di accreditamento dei servizi, da svolgersi all'interno di una realtà produttiva, da individuarsi a cura del soggetto gestore - il quale curerà la stipula di specifico accordo - dove la persona possa sviluppare il suo saper fare ed il suo saper essere, con l'obiettivo di potenziare e consolidare le capacità, le abilità personali e sociali. Nel progetto potrà essere compreso anche uno sviluppo ulteriore delle capacità della persona legata al mondo del lavoro.

ASPETTI ECONOMICI

Contributo a favore dei beneficiari: i beneficiari ricevono mensilmente un contributo economico, da intendersi come "incentivo motivazionale", il cui ammontare massimo è pari ad €. 100,00 mensili.

La somma è erogata in modo forfettario, senza alcun riferimento alle ore di attività svolte, sulla base degli obiettivi del progetto.

Indennità a favore dei soggetti gestori: atteso l'inserimento in un servizio diurno, si prevede l'erogazione di una indennità forfettaria pari ad €. 120,00 annui, oneri fiscali esclusi, per la verifica del progetto, il lavoro amministrativo, ecc.

L'erogazione del contributo economico al soggetto beneficiario viene posta in capo al soggetto ospitante, a seguito di trasferimento fondi da parte del Comune.

Sono a carico dei soggetti gestori gli oneri assicurativi per i progetti di "esercitazioni all'autonomia".

B - ALTRE PERSONE CON DISABILITÀ

Fatte salve le caratteristiche delle persone con disabilità, di cui al paragrafo "Destinatari" ed utilizzando lo strumento dei tirocini di inclusione ex D.G.R. 25 luglio 2016, n. X/5451, si identificano tre tipologie di percorso:

- 1. Formazione in Situazione:** il percorso di formazione in situazione ha la finalità di offrire un'esperienza di apprendimento in un luogo di lavoro che permetta di maturare autonomie personali e sociali, capacità di relazione e competenze professionali: si configura dunque come strumento formativo e di osservazione, da proporre possibilmente all'interno di contesti di lavoro "normali". Il percorso è prioritariamente destinato a persone che abbiano concluso un progetto di formazione all'autonomia (S.F.A.) o un progetto di formazione professionale o scolastico.
La Formazione in Situazione non è finalizzata all'assunzione e può durare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni, a seconda del soggetto e del progetto personalizzato: al termine dell'esperienza si aprono due possibilità: la mediazione all'occupazione o il progetto socio occupazionale.
- 2. Mediazione all'occupazione:** il percorso della Mediazione all'occupazione viene attivato nel momento in cui, concluso il percorso di Formazione in Situazione, il soggetto sia pronto ad una reale collocazione lavorativa stabile in un sistema lavorativo.
Sulla base degli obiettivi del progetto personalizzato esso può durare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno.
- 3. Progetto Personalizzato Socio-Occupazionale:** si tratta di uno strumento, alternativo al circuito assistenziale, rivolto a quei disabili che - al termine del percorso di Formazione in Situazione - non risultano in grado di raggiungere obiettivi occupazionali e collocativi, questo strumento offre la possibilità comunque di permanere all'interno di un ambiente di lavoro "normale". Questa esperienza è finalizzata quindi al benessere della persona e non all'acquisizione di specifiche competenze professionali. La persona è in grado di assumere comunque un ruolo lavorativo attivo e di essere utile al contesto.

ASPETTI ECONOMICI

Contributo a favore dei beneficiari: i beneficiari di percorsi individualizzati ricevono mensilmente un contributo economico – indennità di partecipazione - da intendersi come "incentivo motivazionale".

L'ammontare massimo del contributo è pari ad €. 300,00 mensili, sulla base dell'art. 8 del "Regolamento per l'erogazione di provvidenze e aiuti economici a sostegno del reddito".

La somma è erogata in modo forfettario, senza alcun riferimento alle ore di attività svolte, sulla base degli obiettivi del progetto. In relazione all'impegno, la persona beneficiaria della indennità di partecipazione non potrà svolgere più di venti ore settimanali di attività, da spalmare su un massimo di sei giorni settimanali e nell'arco temporale 9.00 – 17.00 , con esclusione dei giorni festivi.

Indennità a favore dei soggetti ospitanti: le caratteristiche dei tirocini di inclusione implicano, da parte dei soggetti ospitanti, un affiancamento ed un tutoraggio costante, anche con figure educative, la verifica del progetto, il lavoro amministrativo, ecc. A tale riguardo, è prevista l'erogazione di una indennità forfettaria pari ad €. €. 1.200,00, oneri fiscali esclusi. Sono in capo al Comune la copertura I.N.A.I.L. e la responsabilità civile.

L'erogazione della indennità di partecipazione al beneficiario, è posta in capo al soggetto ospitante, previo trasferimento fondi da parte del Comune.

MODALITÀ DI DIMISSIONE

La dimissione della persona in carico, e conseguentemente l'interruzione del progetto, è valutata dal Servizio Sociale.

La persona assistita viene dimesso a seguito di:

- eventuale inserimento al lavoro
- interruzione del percorso per assenza dei presupposti ovvero a seguito del mancato rispetto di quanto previsto dal progetto, nel rispetto del principio di condizionalità.
- passaggio ad altro servizio.

Al momento della dimissione viene redatta una relazione, in sintonia con i soggetti ospitanti.

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

Creazione di un marchio collettivo sociale, a mezzo di bando pubblico che possa coinvolgere anche il mondo della scuola, utilizzabile da parte delle organizzazioni, degli enti e dei soggetti del mondo profit e no profit per attestare a terzi che l'organizzazione si contraddistingue per sensibilità ed attenzione alle problematiche di inclusione sociale e di contrasto alla povertà delle persone con disabilità e/o con svantaggio.

I valori cui si ispira il marchio sono:

- a) costruzione di una rete stabile di soggetti che condividono valori di sensibilità e di solidarietà
- b) trasparenza e correttezza
- c) supporto nella realizzazione di interventi a favore della disabilità e del disagio
- d) collaborazione e continuità
- e) promozione delle sensibilità e delle azioni a favore della inclusione.

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

- Carta Costituzionale ed in particolare gli articoli 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) 3 ("Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese") 4 ("Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che

concorra al progresso materiale o spirituale della società”) e 38 (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”).

- articolo 118 della Carta Costituzionale;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.;
- legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia” e successive modificazioni;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006;
- legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” e successive modificazioni;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali 20 marzo 2013 “Individuazione dei lavoratori svantaggiati”
- deliberazione Conferenza Stato – Regioni 22 gennaio 2015 “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”;
- deliberazione Giunta Regionale X/5451 del 25 luglio 2016 “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015”;
- [D.D.U.O. 2 novembre 2016 n. 10963](#) “Approvazione dei modelli di convenzione e di progetto personalizzato dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione di cui alla DGR 25.07.2016 n. X/5451, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015”;
- deliberazione Conferenza Stato – Regioni 11 febbraio 2016 «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Autonomia

- decreto ministeriale 26 maggio 2016 «Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale
- legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali";
- raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- regolamento per l'erogazione di provvidenze e aiuti economici e sostegno del reddito, adottato dal Comune di Brescia con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2015 n. 203 (articolo 9);
- regolamento relativo alla erogazione degli interventi e dei servizi sociali alla persona, adottato dal Comune di Brescia con deliberazione del Consiglio Comunale con provvedimento in data 28 luglio 2016 n. 79.